

Sent. N° 860/15  
del RG 3190/12



**Tribunale di Padova**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

N. R.G. Lav 3190 / 2012

Verbale udienza del 27.2.15

Davanti al Giudice del lavoro sottoscritto nella causa di I° grado con ricorso  
depositato in data 19.11.12

da Udesch Paul + 2

con

Avv.

Spellicce

contro Acegas APS spa

con Avv. /

Oggetto affetto di mano a forza

Sono comparsi

l' avv. Gasparini i nominati e la dott. Anna  
Teola di f. della pratica f. u. s. e.

L' avv. Gasparini "d. u. s. e. a. g. n. o. l. e" del ricorso  
notificato e le GL, attesa la regolarità  
della notifica, debbono la continuazione di farsi  
contando.

Le GL rinviare la causa per ferie  
sulle circostanze del n. 12 al n. 22 di cui  
al ricorso con un solo ferie.



lavoriamo a turni il turno duro 6 ore ma se  
necessario facciamo fino a 12 ore la domenica  
e nei giorni festivi lavoriamo sempre 12 ore.

L.C.S.


Apontaren - Iblide

L'aw. Gasparini in relazione al precedente  
Ndaseh riduce la domanda e chiede il  
riconoscimento del tempo pieno a partire  
dal novembre 2009.

Si riparte per il resto agli atti

Il Gl. si ritira in materia di consiglio.

Accanto decide di dare contributo  
all'ura del dispartito e della  
lavorazione.





**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI PADOVA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella controversia iscritta al n° 3190 Reg. Gen. Anno 2012 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 19.11.2012

da

- NDASEH PAUL  
- NWOLISA JOSEPH  
- NWAMUO CHUKWUDI PRINCE (avv. Squillace, avv. Gasparini)  
contro  
- ACEGAS APS SPA (contumace)

**Oggetto: APPALTO DI MANODOPERA**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 19.11.2012 i ricorrenti in epigrafe, premesso d'aver prestato la propria attività lavorativa per la società "La Casona cooperativa sociale onlus" senza soluzione di continuità dal 1.9.2008 al 31.12.2011, svolgendo le attività di addetti allo spazzamento della via pubblica nell'ambito dell'appalto affidato alla cooperativa dalla società convenuta, hanno chiesto, ritenendo illegittima l'interposizione della cooperativa La Casona, il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la convenuta a decorrere dal 1.9.2008, data di assunzione per tutti i ricorrenti presso La Casona, l'accertamento dell'illegittimità del rifiuto di parte convenuta rispetto alle prestazioni da essi offerte in data



13.1.2012, la condanna di quest'ultima a ripristinare la funzionalità del rapporto e alla corresponsione di una somma di denaro a titolo risarcitorio, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, di ulteriori somme a titolo di differenze retributive rispetto ai minimi retributivi risultanti dai contratti collettivi applicati dalla convenuta e dei contributi su ogni importo che risultasse dovuto all'esito del giudizio.

La convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.

Il ricorso è fondato.

Le deduzioni attoree in merito all'illiceità del contratto di appalto, per cui i ricorrenti avrebbero svolto la propria attività solo formalmente alle dipendenze di La Casona, essendo in realtà sottoposti al potere direttivo di ACEGAS APS SPA, risultino sufficientemente provate dalle risultanze documentali e ancor più dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria orale (teste Ibude Agbontaen).

In particolare, dalle risultanze processuali (v. doc. 11 e verbale di esame testimoniale) appare evidente come il potere direttivo e di controllo nei confronti dell'attività dei ricorrenti fosse direttamente, costantemente e puntigliosamente svolto da ACEGAS APS SPA. La società convenuta infatti ha imposto all'affidataria del servizio l'adozione delle "proprie procedure ed istruzioni tecniche nell'esecuzione del servizio", gli orari di pulizia di ciascuna delle zone affidate e il numero degli addetti da adibire al servizio; è stata sempre la convenuta a fornire ai ricorrenti la divisa - recante la scritta "APS" - e i più banali beni strumentali allo svolgimento del servizio, come i sacchetti per i rifiuti. In caso di impedimenti nello svolgimento del servizio di spazzamento essa inoltre ha in più occasioni adibito il personale di La Casona, a propria discrezione, a servizi differenti, come quello di spargimento di sale e della spalatura della neve nel centro storico, dimostrando di poter disporre del personale per finalità proprie (attinenti all'organizzazione aziendale complessiva ed ulteriori rispetto a quelle specificamente inerenti allo svolgimento del servizio appaltato). Risulta infine che ACEGAS APS SPA, per il tramite dei propri dipendenti (tra cui Nicoletto, Frigo e Barison) quasi quotidianamente ha impartito direttive specifiche ai ricorrenti,



contattandoli direttamente al cellulare, anche modificando i luoghi di svolgimento del servizio, ed operato frequenti verifiche sulla regolare esecuzione della prestazione da parte dei ricorrenti.

La cooperativa La Casona non ha assunto alcun rischio d'impresa in relazione al servizio appaltato, né ha provveduto in alcun modo all'organizzazione dei mezzi necessari. Tale organizzazione avrebbe dovuto riflettersi, più che sull'apporto di veri e propri strumenti o attrezzature per lo svolgimento del servizio appaltato, sullo svolgimento, in autonomia organizzativa e gestionale, dell'attività di coordinamento, direzione e controllo dell'opera prestata dal personale a ciò adibito, che costituisce il *proprium* dell'organizzazione negli appalti c.d. *labour intensive* come quello del caso di specie - tanto più laddove la natura del servizio non presuppone il possesso di alcun apprezzabile *know how* da parte dei lavoratori - cioè caratterizzato per un apporto pressoché esclusivo di prestazioni di manodopera da parte dell'impresa appaltatrice in relazione al tipo di servizio affidato, che attenua o esclude la rilevanza funzionale di altri beni strumentali per la sua esecuzione (v. sul punto Cass. n. 8643/2001). La cooperativa, al contrario, si è occupata esclusivamente della gestione del profilo amministrativo relativo al rapporto con i lavoratori, provvedendo al pagamento delle retribuzioni, all'invio delle buste paga e alla ricezione delle comunicazioni di assenza da parte dei lavoratori; essa ha quindi svolto un'attività che nulla ha a che vedere con la realizzazione di un servizio organizzato, come sarebbe richiesto dalla natura del contratto di appalto in base al combinato disposto tra gli artt. 1665 c.c. e 29 d. lgs. n. 276/2003 (v. Cass. n. 15693/2009).

Deve quindi concludersi che tra le parti in causa si sia instaurato a far data dal 1.9.2008 un diretto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (essendosi nel corso del rapporto convertiti, per espressa determinazione contrattuale ovvero tacitamente tramite prosecuzione del rapporto oltre il termine, gli iniziali contratti di lavoro a tempo determinato; v. docc. 1c, 2c, 3c).

Tale rapporto di lavoro è sorto per ciascun ricorrente a tempo parziale e successivamente si è trasformato in lavoro a tempo pieno. Più precisamente:



- per Paul Ndaseh il rapporto è stato di lavoro subordinato a tempo parziale a 36 ore dal 1.9.2008 (v. doc. 1c) al 31.10.2009 e a tempo pieno dal 1.11.2009 (v. doc. 1c in cui sono prodotti il contratto di assunzione e la prima busta paga relativa a lavoro a tempo pieno, quella di novembre 2009);
- per Nwolisa Joseph il rapporto è stato di lavoro a tempo parziale a 36 ore dal 1.9.2008 al 2.4.2009 e a tempo pieno dal 3.4.2009 (v. docc. 2b, 2c);
- per Nwaruo Chukwudi Prince il rapporto di lavoro è stato a tempo parziale a 36 ore dal 1.9.2008 al 2.4.2009 e a tempo pieno dal 3.4.2009 (v. docc. 3c, 3d);

Per le suesposte considerazioni i ricorrenti hanno diritto al pagamento delle retribuzioni (oltre ad interessi e rivalutazione monetaria) a far data dal 13.1.2012, in cui gli stessi hanno formalizzato con lettera raccomandata l'offerta delle proprie prestazioni nei confronti della convenuta (v. docc. 1e, 2d, 3f). Tali somme vanno calcolate facendo applicazione dei minimi tabellari previsti per gli operai di primo livello dal ccnl Igiene Ambientale Federambiente, applicato dalla convenuta.

In ragione della diversità tra i minimi di cui al menzionato contratto e quelli di cui ai contratti collettivi applicati da La Casona sono inoltre dovute ai ricorrenti le differenze retributive rispetto a quanto già loro corrisposto in corso di rapporto.

Non è invece dovuta loro alcuna ulteriore somma: né a titolo di differenza retributiva, stante la mancata prova in ordine all'applicazione da parte di ACEGAS APS SPA di contratti collettivi di diverso livello, né a titolo contributivo, stante l'assenza nel presente giudizio dell'istituto previdenziale.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, e sono pertanto poste a carico della convenuta.

P.Q.M.



Il Giudice, *contrariis reiectis*, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra i ricorrenti e parte convenuta a far data dal 1.9.2008,

- condanna ACEGAS APS SPA a ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro con i ricorrenti;
- condanna parte convenuta alla corresponsione in loro favore e a titolo di risarcimento della somma corrispondente alle retribuzioni globali dovute dal 13.1.2012 alla data di ripristino del rapporto, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta a corrispondere ai ricorrenti le differenze tra quanto percepito a titolo retributivo e quanto dovuto in applicazione del ccnl Igiene Ambientale Federambiente a far data dal 1.9.2008;
- condanna la convenuta a rifondere le spese di lite, che liquida in €4.050,00, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Padova, 30.11.2015

Il Giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
LUCIA TURRINI

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Giulia Belframe

Depositato in Cancelleria  
Padova, 30/11/15  
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
LUCIA TURRINI

